



**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI**  
Provincia di Parma

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  
AD ENTI E ASSOCIAZIONI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 28/12/2022  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/07/2025

## Sommario

Art. 1 - Oggetto .....	3
Art. 2 - Tipologia dei contributi .....	3
Art. 3 - Contributi assegnati a sostegno dell'attività svolta da soggetti terzi (contributi su istanza di parte) .....	4
Destinatari (soggetti ammessi a contribuzione ed esclusioni) .....	4
Limitazioni e precisazioni .....	5
Spese ammissibili e non ammissibili .....	5
Termini e modalità per la presentazione delle domande .....	7
Valutazione delle domande e assegnazione dei contributi .....	8
Quantificazione dei contributi .....	9
Liquidazione ed erogazione dei contributi .....	10
Art. 4 - Contributi assegnati nell'ambito di specifiche convenzioni per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale (contributi convenzionali) .....	10
Art. 5 - Contributi assegnati per aderire e/o permanere all'interno di organismi associativi (contributi associativi) .....	12
Art. 6 - Contributi assegnati per aderire e/o partecipare ad iniziative e progetti promossi da soggetti terzi (contributi partecipativi) .....	12
Art. 7 - Contributi concessi a favore di comunità colpite da calamità o altri eventi eccezionali (contributi di solidarietà) .....	13
Art. 8 - Obblighi dei beneficiari .....	13
Art. 9 - Decadenza, controlli, vigilanza e revoca dei contributi .....	13
Art. 10 - Copertura finanziaria .....	14
Art. 11 - Misure per la trasparenza dell'azione amministrativa .....	14
Art. 12 - Esclusioni .....	14
Art. 13 - Norma finale .....	14

## Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241<sup>1</sup>, dell'articolo 63 dello Statuto Comunale<sup>2</sup> e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni e altre utilità economiche da parte del Comune di Lesignano de' Bagni a enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni e organizzazioni senza scopo di lucro, per il sostegno di attività e iniziative di interesse generale a beneficio della comunità locale.

L'attuazione del presente regolamento si ispira ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, parità di trattamento, economicità e prevenzione della corruzione, in coerenza con la Sezione "Anticorruzione e Trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e con gli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013.

## Art. 2 - Tipologia dei contributi

Ai sensi del presente regolamento, il Comune di Lesignano de' Bagni può erogare esclusivamente contributi a fondo perduto privi di controprestazione da parte del beneficiario e pertanto esenti da IVA, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione, nelle seguenti forme:

- a) Contributi su istanza di parte: erogati a sostegno di attività o iniziative proposte da soggetti terzi, anche già realizzate nell'anno in corso, purché coerenti con le finalità istituzionali e di interesse generale. L'assegnazione avviene esclusivamente mediante procedura ad evidenza pubblica tramite avviso o bando. I contributi possono riguardare sia l'attività associativa ordinaria sia progetti, manifestazioni o eventi di particolare rilevanza sociale, storico-culturale, educativa o sportiva.
- b) Contributi su progettualità comunali (convenzioni): erogati a seguito di procedure comparative finalizzate alla selezione di enti e associazioni chiamati a realizzare progetti o attività di interesse generale individuati dall'Amministrazione Comunale. In tali casi, il rapporto è regolato da convenzione, quale atto di regolazione delle reciproche obbligazioni organizzative e operative, senza natura contrattuale e senza obbligo di prestazioni corrispettive, nel rispetto dell'articolo 56 del D.lgs. n. 117/2017.
- c) Contributi associativi: erogati per l'adesione e/o la permanenza del Comune all'interno di organismi associativi.
- d) Contributi partecipativi: erogati per l'adesione o la partecipazione ad iniziative e progetti promossi da soggetti terzi di rilevante interesse pubblico.

---

<sup>1</sup> Legge n. 241/1990, art. 12, c.1 "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi"

<sup>2</sup> Art. 63 Statuto del Comune di Lesignano de' Bagni: "Alle Associazioni e agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, sia tecnico-professionale e organizzativo."

e) Contributi di solidarietà: erogati per iniziative di aiuto e sostegno a favore di comunità colpite da calamità naturali o altri eventi eccezionali.

Il Comune di Lesignano de' Bagni può altresì concedere contributi di natura indiretta, consistenti nell'utilizzo temporaneo e gratuito di spazi, beni immobili o beni mobili di proprietà comunale, quali, a titolo esemplificativo, sale, locali, palchi e attrezzature, nonché nell'esenzione dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari connessi all'iniziativa autorizzata. Tale forma di agevolazione è riservata esclusivamente agli enti beneficiari privi di scopo di lucro, per iniziative aventi finalità sociali, culturali o istituzionali di interesse generale, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. È in ogni caso escluso l'utilizzo per iniziative che abbiano carattere commerciale o che comportino attività a fini di lucro, anche indiretto. La consegna del bene è formalizzata mediante verbale redatto dal Responsabile del Patrimonio in contraddittorio con il beneficiario, il quale assume l'obbligo di utilizzare il bene con diligenza ordinaria e di garantirne la custodia e la corretta conservazione per l'intera durata dell'assegnazione.

### **Art. 3 - Contributi assegnati a sostegno dell'attività svolta da soggetti terzi (contributi su istanza di parte)**

#### **Destinatari (soggetti ammessi a contribuzione ed esclusioni)**

Possono richiedere i contributi previsti dal presente regolamento le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e gli altri enti del Terzo Settore, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, nelle more della sua piena operatività, ai registri previsti dalla normativa vigente, purché privi di scopo di lucro e impegnati nella realizzazione, nell'ambito del territorio comunale o comunque a beneficio della comunità locale, di iniziative o attività di interesse generale rientranti nella casistica di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117<sup>3</sup>.

Sono inoltre ammesse le fondazioni e le associazioni non iscritte al RUNTS<sup>4</sup> che perseguono finalità sociali, culturali, educative o di interesse pubblico, prive di scopo di lucro e con sede legale e operativa nel territorio del Comune di Lesignano de' Bagni.

---

<sup>3</sup> Con Decreto Legislativo n. 117/2017 è stato istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, cui sono tenuti ad iscriversi gli enti (incluse le associazioni di volontariato e quelle di promozione sociale) che vogliono intrattenere rapporti di collaborazione con la Pubblica Amministrazione. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi le norme previgenti. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo e della sua operatività, si intende soddisfatto con l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, e dunque: - per le associazioni di promozione sociale nel registro regionale di cui alla Legge Regionale n. 34/2002; - per le associazioni di volontariato nel registro regionale di cui alla Legge Regionale n. 12/2005; - per le cooperative sociali nell'albo regionale di cui alla Legge Regionale n. 7/1994; - per le onlus nell'anagrafe unica delle onlus di cui al Decreto Legislativo n. 460/1997.

<sup>4</sup> L'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che la concessione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, è subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. Tale disposizione consente, quindi, anche l'erogazione di contributi a soggetti non iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, purché privi di scopo di lucro e nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, secondo procedure comparative e criteri generali previamente stabiliti dall'ente concedente.

Tutti i soggetti richiedenti devono rispettare i principi costituzionali e la normativa antimafia, essere in regola con gli obblighi fiscali e contributivi e garantire la conformità statutaria ai principi di democraticità interna, di assenza di finalità lucrative e di reinvestimento degli eventuali avanzi di gestione nelle attività istituzionali.

Il possesso di tali requisiti è attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferma restando la possibilità di verifica da parte dell'Amministrazione.

Ai fini del presente regolamento, tutti i soggetti sopra indicati sono complessivamente definiti, per brevità, come "enti beneficiari".

### ***Limitazioni e precisazioni***

Le attività e/o le iniziative per le quali può essere richiesto il sostegno finanziario devono riferirsi all'anno in corso e risultare effettivamente esigibili nell'ambito dell'esercizio finanziario di competenza, secondo i principi contabili vigenti.

Sono ammissibili anche iniziative già realizzate, purché svolte nel corso dell'anno di riferimento, con spese documentate e conformi alle disposizioni del presente regolamento, ad esclusione delle attività oggetto di convenzione, che devono essere avviate successivamente alla stipula della stessa.

Non sono in ogni caso riconosciuti contributi per attività già rendicontate in precedenti esercizi o per spese non documentabili.

L'importo complessivo delle spese ammissibili, ai fini della concessione del contributo, non può essere inferiore a € 300,00.

Ogni ente beneficiario può presentare al massimo tre progetti per ciascun avviso pubblico, indicando, ove possibile, l'ordine di priorità delle iniziative proposte. Non è consentito che un singolo ente riceva finanziamenti per un importo complessivo superiore al 70% delle risorse complessivamente stanziare per il bando.

Le iniziative integralmente finanziate dal Comune devono essere rese gratuitamente fruibili dai partecipanti, senza alcuna forma di onerosità, diretta o indiretta.

Non sono ammissibili richieste di contributo che non abbiano tra i destinatari principali i cittadini residenti nel Comune di Lesignano de' Bagni o che siano destinate prevalentemente a soggetti estranei alla comunità locale.

La Commissione, qualora ritenga che più iniziative presentate da diversi enti perseguano obiettivi analoghi, insistano sulla medesima utenza e presentino un particolare valore sociale o culturale, può proporre ai legali rappresentanti dei rispettivi enti la possibilità di aggregare le iniziative, al fine di favorire sinergie, evitare duplicazioni e garantire un utilizzo più razionale delle risorse pubbliche.

Sono esclusi dalla concessione di contributi gli enti che non risultino in regola con la presentazione delle rendicontazioni relative a precedenti finanziamenti concessi dal Comune, nonché quelli che abbiano fornito dichiarazioni non veritiere in occasione di precedenti istanze.

### **Spese ammissibili e non ammissibili**

Sono considerate ammissibili le spese, comprensive di IVA se non recuperabile, strettamente funzionali alla realizzazione delle iniziative o attività candidate a finanziamento, tra cui:

- spese generali (utenze, affitto sede, materiali di consumo, cancelleria, spese postali, personale non volontario, pulizia, guardiania) per un importo complessivo non superiore a € 500,00;
- pubblicità, promozione e comunicazione (tipografia, affissione, web, ufficio stampa) e segreteria organizzativa;
- acquisto di beni strumentali e di investimento;
- pubblicazione di libri, DVD, CD o altro materiale editoriale;
- affitto sale e allestimenti solo qualora non siano disponibili spazi idonei di proprietà comunale;
- service e noleggio attrezzature;
- compensi per relatori, ricercatori, artisti, direzione artistica e figure analoghe, nel limite massimo di € 250,00 per ciascun relatore, oltre alle eventuali spese documentate di viaggio, vitto e alloggio;
- ospitalità e trasferte strettamente connesse all'attività progettuale;
- spese di rappresentanza per un importo complessivo non superiore a € 100,00;
- diritti d'autore e connessi;
- spese di assicurazione;
- spese per piattaforme digitali, strumenti informatici e servizi online necessari per la realizzazione dell'attività;
- spese per sicurezza sanitaria (es. dispositivi di protezione, sanificazione), ove necessarie;
- spese per trasporto di materiali o persone fragili, funzionali all'attività progettuale;
- spese per traduzioni, interpreti o altri servizi volti a garantire accessibilità e inclusione;
- ogni altra spesa non espressamente dichiarata inammissibile, purché coerente con il progetto approvato e conforme alla normativa vigente e ai principi di economicità.

Non sono ammissibili:

- spese non direttamente riconducibili e necessarie alla realizzazione delle azioni progettuali;
- spese per attività non coerenti con il progetto approvato o sostenute in violazione delle disposizioni del presente regolamento;
- spese per l'acquisto di beni durevoli di qualsiasi tipo o per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili, nonché spese di investimento immobiliare;
- spese per approvvigionamento di cibi e bevande destinati alla vendita;
- spese per attivazioni di abbonamenti o pagamento di quote associative;
- rimborsi spese a forfait non documentati;
- donazioni o erogazioni liberali a soggetti terzi;
- valorizzazione economica del lavoro volontario;
- spese già coperte da altri contributi pubblici o per le quali il richiedente abbia già beneficiato di risorse a qualsiasi titolo dal Comune di Lesignano de' Bagni;
- sanzioni, multe, penalità, interessi passivi o spese legali non preventivamente autorizzate;
- ogni ulteriore spesa non espressamente indicata tra le voci ammissibili.

### **Termini e modalità per la presentazione delle domande**

Gli enti beneficiari che intendano richiedere al Comune l'assegnazione di contributi a sostegno della propria attività, per la realizzazione di eventi specifici o per l'attuazione di progetti previsti da convenzioni, devono presentare domanda utilizzando la modulistica predisposta dal Comune. Le domande sono ammesse esclusivamente a seguito della pubblicazione di un apposito bando, approvato con deliberazione della Giunta Comunale, nel quale sono indicati i termini, le modalità di presentazione, i criteri di valutazione, l'ammontare delle risorse disponibili e ogni altra informazione utile.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e presentata, entro il termine perentorio stabilito nel bando, tramite posta elettronica certificata (PEC) o consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune (Piazza Marconi, 1 – 43037 Lesignano de' Bagni – [protocollo@postacert.comune.lesignano-debagni.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.lesignano-debagni.pr.it)). Domande presentate con modalità diverse non saranno considerate.

Nella richiesta dovranno essere obbligatoriamente indicati:

- l'attività, l'iniziativa o il progetto per il quale si richiede il sostegno comunale, o che si propone di realizzare in attuazione di specifiche convenzioni, con indicazione dettagliata degli obiettivi perseguiti, delle modalità organizzative e delle modalità di fruizione da parte dei destinatari (gratuitamente, ad offerta o a pagamento);
- il quadro economico preventivo, con indicazione delle spese e delle entrate previste, e l'impegno a presentare il rendiconto consuntivo entro sei mesi dalla conclusione dell'attività, corredato da fatture quietanzate o altra documentazione fiscale valida;
- la dichiarazione inerente all'eventuale esenzione da ritenute fiscali, secondo la normativa vigente;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e l'assenza di cause di esclusione.

Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente beneficiario e corredate da specifica dichiarazione di veridicità, a norma di legge.

Le domande prive anche solo di uno dei suddetti dati essenziali non sono ammissibili. Tuttavia, qualora la domanda risulti incompleta, l'Ufficio competente può richiedere integrazioni entro un termine massimo di 10 giorni; decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà dichiarata irricevibile.

L'avviso, pubblicato sul sito internet del Comune, conterrà tra l'altro:

- l'ambito di intervento selezionato tra quelli individuati all'art. 5 del D.lgs. 117/2017 (es. tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; attività culturali, artistiche o ricreative; turismo sociale; attività sportive dilettantistiche);
- gli obiettivi specifici che l'Amministrazione intende perseguire con l'erogazione dei contributi (es. promozione della cultura, creatività giovanile, aggregazione, valorizzazione del territorio, inclusione sociale);
- l'ammontare delle risorse disponibili;
- i criteri di valutazione delle istanze.

### **Valutazione delle domande e assegnazione dei contributi**

Dopo la chiusura del bando, le domande pervenute sono esaminate da una Commissione nominata con atto del Responsabile del 1° Settore, composta da un numero dispari di componenti, che provvede all'istruttoria di ammissibilità formale delle istanze, verificando la presenza di tutti i documenti richiesti e la conformità ai requisiti previsti dal presente regolamento.

Successivamente, la Commissione procede alla valutazione di merito delle proposte sulla base dei criteri stabiliti nell'avviso pubblico. Individua quindi le iniziative ritenute più meritevoli, redigendo apposito verbale.

Il giudizio della Commissione è motivato, inappellabile e insindacabile. La Commissione può deliberare di non assegnare alcun contributo qualora nessuna proposta sia ritenuta idonea; in tal caso le risorse stanziare non saranno attribuite e nulla sarà dovuto ai partecipanti.

Sulla base dell'esito della valutazione, il Responsabile del 1° Settore adotta il provvedimento di concessione dei contributi, nel rispetto delle disponibilità di bilancio e delle indicazioni contenute nell'avviso.

Il contributo concesso dal Comune ha natura di sostegno economico e non può in alcun modo generare un utile per l'ente beneficiario. Pertanto, l'importo assegnato non potrà superare la differenza tra le spese ammissibili effettivamente sostenute e le entrate complessivamente acquisite per la medesima iniziativa o attività, al netto di eventuali altri contributi pubblici o privati.

La valutazione delle domande avviene sulla base dei criteri indicati nell'avviso pubblico, approvato dalla Giunta Comunale. In assenza di specifiche disposizioni nell'avviso, la Commissione dovrà fare riferimento ai criteri di orientamento riportati di seguito, che costituiscono riferimento generale per la selezione delle proposte:

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>		<b>PUNTEGGIO</b>	
1	Qualità culturale e sociale del progetto	innovazione, attualità e creatività	fino ad un max di 4 punti;
		storicità (dalla terza edizione consecutiva)	fino ad un max di 3 punti;
		Multidisciplinarietà	fino ad un max di 4 punti;
		coinvolgimento di relatori, ricercatori, esecutori, artisti, ecc. di fama nazionale e/o internazionale	fino ad un max di 5 punti
2	Capacità aggregativa di fare sistema col territorio	coinvolgimento di soggetti pubblici o privati	fino ad un max di 3 punti;
		rilevanza (comunale e/o sovracomunale)	fino ad un max di 3 punti;
		coinvolgimento di istituti scolastici	fino ad un max di 2 punti
3	Curriculum delle attività e delle esperienze svolte dal soggetto proponente nello stesso ambito del progetto candidato a finanziamento	fino ad un max di 4 punti	
4	Valorizzazione e promozione territoriale	incidenza del progetto per la promozione e valorizzazione in chiave turistica e/o di valorizzazione del patrimonio culturale	fino ad un max di 4 punti

		utilizzo di strumenti di comunicazione (comunicazione stampa, web, social network)	fino ad un max di 2 punti
5	Sostenibilità finanziaria	rapporto tra spese e capacità di copertura (con particolare attenzione a entrate già accertate)	fino ad un max di 6 punti
		sostegno di altri soggetti pubblici e/o privati	fino ad un max di 6 punti
6	Numero di associati / membri iscritti all'associazione, da dimostrare mediante produzione di idonea documentazione probante ovvero mediante elenco soci aggiornato alla data della domanda		1 punto ogni 10 associati
7	Numero delle giornate di eventi programmate nell'ambito dell'iniziativa per la quale si richiede l'assegnazione del contributo		5 punti per ogni giornata
8	Modalità di accesso alle attività organizzate		8 punti per accesso gratuito
			6 punti per accesso ad offerta
			2 punti per ingresso a pagamento
9	Iscrizione al RUNTS		5 punti

Per la valutazione delle domande di contributo a sostegno dell'attività ordinaria<sup>5</sup> del richiedente potranno essere applicati esclusivamente i criteri indicati ai punti 2, 6 e 8 dell'elenco di cui all'Allegato A.

Il criterio di cui al punto 6 non potrà in alcun caso essere utilizzato per la valutazione delle domande relative a contributi destinati a singoli progetti, iniziative o attività specifiche.

### **Quantificazione dei contributi**

La quantificazione dei contributi verrà effettuata sulla base delle risorse specificamente destinate a Bilancio ed indicate nell'avviso pubblico, applicando la seguente formula matematica:  $C = (100:P) \times p$

dove:

C = percentuale di contributo spettante all'Associazione

P = totale dei punti assegnati a tutte le associazioni ammesse a contribuzione

p = totale dei punti assegnati all'Associazione

La presente modalità di ripartizione si applica esclusivamente ai contributi concessi a seguito di bando pubblico aperto e non trova applicazione nei casi di contributi erogati nell'ambito di specifiche convenzioni, per i quali l'importo è determinato in sede di accordo con l'Ente.

<sup>5</sup> Ai fini del presente regolamento, per "attività ordinaria" si intende l'attività complessiva svolta dall'organizzazione nell'arco di un anno, secondo quanto previsto dal proprio statuto.

### ***Liquidazione ed erogazione dei contributi***

Il contributo è concesso con apposito atto amministrativo del Responsabile del Settore competente, che prevede anche l'assunzione del relativo impegno di spesa a bilancio. L'importo sarà liquidato al soggetto beneficiario indicato nella domanda e individuato nell'atto di concessione.

La liquidazione avviene, di norma, in un'unica soluzione, a conclusione del progetto o attività, previa presentazione del rendiconto consuntivo delle spese sostenute e delle entrate realizzate, corredato da:

- Relazione dettagliata delle attività realizzate, con eventuale documentazione fotografica o altro materiale di supporto;
- Elenco delle spese sostenute;
- Copia dei documenti fiscali (fatture, ricevute fiscali o documenti equivalenti) intestati al soggetto beneficiario e quietanzati, ovvero altra documentazione fiscalmente valida.

Per le entrate non diversamente verificabili sarà ammessa autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Il rendiconto deve essere presentato entro sei mesi dalla conclusione dell'attività.

Se la spesa effettiva è inferiore a quella preventivata, entro il 15% non si applica alcuna decurtazione; oltre tale soglia, il contributo sarà ridotto in proporzione, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Ove la spesa effettiva sia inferiore alla soglia minima di € 300,00, il contributo sarà revocato. Qualora il contributo concesso ecceda il saldo tra le spese effettivamente sostenute e le entrate realizzate, sarà ridotto fino a coprire il solo disavanzo accertato, in applicazione del criterio generale.

L'erogazione delle somme avverrà entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto da parte dell'Ufficio competente.

Per i progetti di importo superiore a € 8.000,00 può essere autorizzata, su richiesta motivata, l'erogazione di un'anticipazione fino al 35% del contributo concesso, subordinatamente alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di impegno alla restituzione in caso di mancata realizzazione o revoca del contributo.

I soggetti beneficiari sono invitati a valutare preventivamente la propria capacità di sostenere anticipatamente le spese, anche mediante risorse proprie o strumenti di credito.

### **Art. 4 - Contributi assegnati nell'ambito di specifiche convenzioni per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale (contributi convenzionali)**

A norma dell'articolo 56 del Decreto Legislativo n. 117/2017 il Comune può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nei competenti registri di legge<sup>6</sup>, per lo svolgimento in favore di

---

<sup>6</sup> L'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 riserva la stipula delle convenzioni esclusivamente a ODV e APS, iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Tale limitazione deriva dal Codice del Terzo Settore, che considera la convenzione una forma di partenariato pubblico-privato basata su requisiti di trasparenza,

terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Nell'ambito di tali convenzioni potrà essere previsto, a norma di legge, esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Le spese rimborsabili devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento per i contributi su istanza di parte, sia in relazione alle tipologie ammissibili sia per i relativi limiti, esclusioni e modalità di rendicontazione.

Le convenzioni devono contenere almeno i seguenti elementi essenziali:

- la durata del rapporto convenzionale;
- il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;
- il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;
- le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
- le coperture assicurative di cui all'art. 18 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi);
- i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa;
- le modalità di risoluzione del rapporto;
- le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
- la verifica dei reciproci adempimenti;
- le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile all'attività oggetto della convenzione.

L'individuazione degli enti con cui stipulare la convenzione avviene mediante procedure comparative ad evidenza pubblica, riservate alle ODV e APS, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza e parità di trattamento.

Ai fini della valutazione dell'idoneità, il Comune verifica in particolare: la struttura organizzativa, le finalità statutarie, l'attività svolta, il numero degli aderenti, le risorse a disposizione, la capacità tecnica e professionale, l'esperienza maturata, la formazione e l'aggiornamento dei volontari.

La valutazione delle domande per la stipula delle convenzioni è effettuata da una Commissione nominata con atto del Responsabile del Settore competente, composta da personale interno con competenze adeguate alla natura delle attività da convenzionare, che opera sulla base dei criteri stabiliti nell'avviso pubblico.

Nel caso in cui pervengano più domande ammissibili, l'individuazione avverrà sulla base dei criteri indicati nell'avviso pubblico; in caso di parità di punteggio, si applicheranno i criteri di priorità stabiliti nel medesimo avviso.

L'Amministrazione può stipulare convenzioni con più organizzazioni per la realizzazione della medesima attività o servizio, purché tale possibilità sia espressamente prevista

---

*controlli e obblighi specifici. Sono pertanto escluse le fondazioni, le associazioni non iscritte al RUNTS e ogni altro soggetto privo della qualifica di Ente del Terzo Settore prevista dalla legge.*

nell'avviso pubblico e sia garantita la ripartizione chiara delle attività e delle risorse disponibili, evitando sovrapposizioni di finanziamento e nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e buon andamento.

La decisione di avviare le procedure per la stipula di una convenzione e l'approvazione dell'avviso pubblico sono di competenza della Giunta Comunale. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni dell'art. 56 del D.lgs. 117/2017 e, in quanto compatibili, le norme del Codice dei contratti pubblici.

### **Art. 5 - Contributi assegnati per aderire e/o permanere all'interno di organismi associativi (contributi associativi)**

Il Comune può erogare contributi per l'adesione e/o la permanenza all'interno di organismi associativi. Ove non diversamente stabilito dalla legge, l'adesione ad un organismo associativo e l'approvazione delle relative quote sociali di appartenenza competono alla Giunta Comunale.

### **Art. 6 - Contributi assegnati per aderire e/o partecipare ad iniziative e progetti promossi da soggetti terzi (contributi partecipativi)**

Il Comune può sostenere la propria adesione o partecipazione a iniziative e progetti promossi da soggetti terzi, pubblici o privati, purché senza scopo di lucro, che risultino coerenti con le finalità istituzionali e perseguano interessi generali della comunità. Tali iniziative devono essere di particolare rilevanza per la comunità locale, caratterizzate da valore sociale, culturale, educativo o storico, e contribuire alla promozione del territorio di Lesignano de' Bagni e delle sue tradizioni. Sono altresì considerate ammissibili le adesioni a iniziative connesse alle solennità civili, alle ricorrenze nazionali e agli eventi commemorativi di rilevanza storica e istituzionale.

I contributi partecipativi non costituiscono forme di sostegno economico generico a favore dei promotori, ma rappresentano la quota di partecipazione necessaria per l'adesione del Comune all'iniziativa o al progetto, secondo le modalità indicate dal soggetto organizzatore o determinate discrezionalmente dall'Amministrazione.

Prima dell'adozione della deliberazione di Giunta è prevista una fase interlocutoria curata dall'Assessorato all'associazionismo<sup>7</sup>, finalizzata alla valutazione preliminare della proposta e alla verifica della sua coerenza con gli obiettivi istituzionali, nonché all'acquisizione delle informazioni necessarie. L'Assessorato, conclusa l'istruttoria, trasmette la proposta alla Giunta Comunale, che si esprime con deliberazione motivata. La decisione dovrà evidenziare la coerenza dell'iniziativa con l'interesse pubblico perseguito, la disponibilità delle risorse in bilancio e il rispetto dei principi di proporzionalità e trasparenza, con specifica indicazione che si tratta di contributo partecipativo a un progetto promosso da terzi.

---

<sup>7</sup> L'Assessorato all'associazionismo svolge tale funzione ove formalmente attribuito con delega. In assenza di specifica delega assessorile, le relative competenze sono esercitate direttamente dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), che attribuisce al Sindaco la rappresentanza dell'Ente e la direzione dell'attività politico-amministrativa.

L'importo del contributo, che non può superare la somma di 500 euro per singola adesione, è stabilito discrezionalmente dalla Giunta sulla base delle esigenze connesse alla partecipazione e delle risorse finanziarie disponibili. Per questa tipologia non è prevista la presentazione di istanze da parte dei soggetti promotori, né l'obbligo di rendicontazione, trattandosi di quota di adesione predeterminata o determinata dall'Amministrazione.

### **Art. 7 - Contributi concessi a favore di comunità colpite da calamità o altri eventi eccezionali (contributi di solidarietà)**

Il Comune può erogare contributi per iniziative di aiuto e solidarietà a favore di comunità colpite da calamità o altri eventi eccezionali. Ove non diversamente stabilito dalla legge, l'assegnazione di contributi per finalità solidaristiche e la relativa quantificazione competono alla Giunta comunale.

Ai beneficiari è fatto obbligo di certificare il corretto utilizzo delle risorse assegnate.

### **Art. 8 - Obblighi dei beneficiari**

I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 3 (contributi assegnati a sostegno dell'attività svolta da soggetti terzi) e 4 (contributi assegnati nell'ambito di specifiche convenzioni) sono tenuti a:

- realizzare l'attività o l'iniziativa per cui è stato concesso il contributo, nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati;
- utilizzare le somme ricevute esclusivamente per le finalità dichiarate e approvate nell'atto di concessione o nella convenzione;
- fornire, nei termini richiesti dall'Amministrazione, tutti i dati e le informazioni prescritte dal presente regolamento, inclusi bilanci, preventivi, consuntivi e documentazione fiscale;
- rendere noto il sostegno ricevuto dal Comune attraverso idonee forme di comunicazione e riportare obbligatoriamente in tutto il materiale informativo e promozionale dell'iniziativa la dicitura: "*L'iniziativa è realizzata con il contributo del Comune di Lesignano de' Bagni*";
- apporre il logo ufficiale del Comune in modo ben visibile su manifesti, volantini, locandine, pagine web, social network e su qualsiasi altro strumento di comunicazione utilizzato.

L'ottenimento del contributo non comporta automaticamente la concessione del patrocinio comunale all'iniziativa.

Il mancato rispetto di tali obblighi comporta la revoca totale o parziale del contributo, con obbligo di restituzione delle somme eventualmente già erogate.

### **Art. 9 - Decadenza, controlli, vigilanza e revoca dei contributi**

I benefici assegnati decadono qualora l'attività o l'iniziativa per cui è stato concesso il contributo non venga realizzata, venga realizzata in modo sostanzialmente difforme dal progetto approvato, oppure non venga presentata la documentazione prescritta, in particolare il rendiconto consuntivo delle spese sostenute e delle entrate realizzate, entro i termini stabiliti dal presente regolamento.

Il Comune di Lesignano de' Bagni, attraverso il Settore competente, esercita attività di controllo e vigilanza sulla corretta realizzazione delle attività finanziate e sul regolare utilizzo dei contributi concessi. I controlli possono essere svolti sia mediante verifica documentale dei rendiconti e degli allegati fiscali, sia attraverso accertamenti diretti e sopralluoghi presso i luoghi di svolgimento delle iniziative, anche con il supporto del personale comunale o della Polizia Locale dell'Unione Montana Parma Est. Il Comune può disporre controlli a campione o mirati in caso di segnalazioni o indizi di irregolarità.

Il contributo è revocato, con obbligo di restituzione delle somme eventualmente già erogate, nei seguenti casi:

- mancata realizzazione, totale o parziale, dell'attività finanziata;
- utilizzo delle risorse per finalità diverse da quelle dichiarate;
- mancata presentazione del rendiconto entro sei mesi dalla conclusione dell'attività;
- dichiarazioni mendaci rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- spesa effettivamente sostenuta inferiore alla soglia minima di € 300,00;
- ogni altra violazione delle disposizioni del presente regolamento o dell'avviso pubblico.

In caso di revoca o riduzione del contributo, il beneficiario è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite entro 30 giorni dalla richiesta, maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione. Il provvedimento di revoca è notificato al beneficiario e pubblicato all'Albo Pretorio online ai sensi delle disposizioni vigenti.

## **Art. 10 - Copertura finanziaria**

Il Comune destina le risorse finanziarie necessarie per le finalità contemplate dal presente regolamento nelle apposite voci del bilancio annuale e pluriennale, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Consiglio Comunale.

## **Art. 11 - Misure per la trasparenza dell'azione amministrativa**

A norma di legge, il Comune provvede a rendere nota la concessione di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

## **Art. 12 - Esclusioni**

Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e, pertanto, seguono procedure autonome i contributi già disciplinati da una normativa specifica a livello comunitario, nazionale o regionale e quelli già diversamente regolamentati a livello comunale, tra i quali a mero titolo di esempio:

- le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate e della normativa sul diritto allo studio;
- le forme di contribuzione previste nel regolamento comunale per la concessione di servizi, contributi e sussidi economici a persone in situazione di disagio sociale.

## **Art. 13 - Norma finale**

Il presente regolamento abroga e sostituisce il “Regolamento comunale per la concessione di contributi” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 17.02.2005.

Il presente regolamento entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell’albo pretorio.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D.lgs. n. 267/2000 (TUEL<sup>8</sup>), al D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), alle leggi statali e regionali in tema di trasparenza e contributi pubblici.

In caso di contrasto tra le disposizioni del presente regolamento e quelle contenute in altri regolamenti comunali, prevalgono le norme del presente regolamento, in quanto speciali e più specifiche rispetto alla materia disciplinata.

Qualora i contributi concessi rientrino nell’ambito di applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato<sup>9</sup>, si applicano i limiti e le condizioni previste dal regime de minimis vigente, e i beneficiari sono tenuti a presentare le dichiarazioni necessarie ai fini del monitoraggio e del rispetto di tali obblighi.

---

<sup>8</sup> Il D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, costituisce la principale fonte normativa per l’organizzazione, le funzioni e l’attività amministrativa dei Comuni e delle Province. Si applicano le disposizioni del TUEL come successivamente modificate e integrate.

<sup>9</sup> Ai sensi della normativa europea sugli aiuti di Stato, si applicano, ove ricorrano le condizioni, le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti “de minimis” e successive modifiche e integrazioni. Il Comune acquisirà dai beneficiari apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, al fine di verificare il rispetto del massimale di aiuti de minimis e per garantire gli obblighi di monitoraggio previsti dalla normativa nazionale (art. 52 della L. 234/2012 e s.m.i.).